

Legge regionale 07 luglio 2017 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.**

**Art. 15**

*(Norme transitorie)(2)*

1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.

2.

( ABROGATO )

(4)

3.

( ABROGATO )

(3)(5)

4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui agli articoli 2 bis e 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

(6)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 35, lettera b), L. R. 31/2017

2 Articolo sostituito da art. 4, comma 70, lettera o), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 30, comma 2, L. R. 6/2021

**4** Comma 2 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

**5** Comma 3 abrogato da art. 3, comma 61, lettera e), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

**6** Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 61, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.